COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

1

[1] Approvato con deliberazioni del C.C.:

- N.14 dell'1.2.1991
- N.24 del 18.6.1992
- N.10 del 27.2.2001

OGGETTO: Legge 7.8.1990, n.241: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Art.12: "Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari". Regolamento.

Art.1 – Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. Oggetto: Il termine "contributi" di cui al presente regolamento comprende qualsiasi elargizione "facoltativa" disposta dal Comune sotto forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art.12 della legge 7.8.1990, n.241.
2. Finalità: I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale, sportivo ed economico della comunità casiratese, nonché alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente. Pertanto possono riguardare solo iniziative, interventi ed opere di interesse pubblico e/o di valore e di rilevanza riconosciuti rispetto alle finalità suindicate.
3. Destinatari: I soggetti destinatari dei contributi sono prioritariamente: gli Enti pubblici territoriali e non, gli Enti privati, le Società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi. Possono essere erogati contributi anche a persone singole in relazione al bisogno.
4. Importo: I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività od alla iniziativa proposta:
   - Attinenza e congruenza con i programmi comunali
   - Valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva ed economica della comunità casiratese nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
   - Rilevanza territoriale;
   - Rappresentatività del soggetto proponente;
   - Rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato;
   - Entità del contributo non potrà, comunque, essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

Nel caso di contributi individuali, l'importo sarà rapportato al bisogno documentato.

Art.1 bis – Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative delle scuole, di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) A favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
b) A favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle attività culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
c) A favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità;
d) A favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

e) A favore dell'Istituto Comprensivo (scolastico) presente sul territorio del Comune, nell'ambito del Piano Comunale per l'attuazione del diritto allo studio, diretti a sostenere programmi didattici con attività ed interventi integrativi atti a facilitare e a migliorare l'apprendimento degli alunni. I contributi verranno erogati in due soluzioni entro il 30 settembre ed entro il 28 febbraio (salvo proroga dei termini di approvazione del bilancio preventivo) e saranno subordinati all'esecutività della deliberazione di approvazione del Piano del Diritto allo Studio ed alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo erogato nell'anno scolastico precedente. Si fa obbligo all'Istituto Comprensivo di presentare entro il 30 giugno di ogni anno una relazione che evidenzi gli interventi fatti a giustificazione delle spese sostenute con il contributo precedentemente erogato.

Art.2 – Modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi

1. La domanda di contributo – in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo o del legale rappresentante – sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonché i costi preventivati ed i ricavi presunti. Nel caso di richiesta di sussidi individuali dovrà essere adeguatamente documentato il bisogno.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:

   a) Se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici territoriali): l'atto costitutivo, lo Statuto e la indicazione del legale rappresentante;
   b) Se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a documentarne le finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.

3. L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa. In presenza, tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in via preventiva, o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma.
4. Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.
5. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali sarà regolata dalle norme delle leggi stesse; in difetto di tali norme si applicano quelle del presente regolamento.

Art.3 – Istituzione albo dei beneficiari delle provvidenze economiche

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L’albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art.4 – Suddivisione albo

1. L’albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
   a) Assistenza e sicurezza sociale;
   b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
   c) Sviluppo economico;
   d) Attività culturali ed educative;
   e) Tutela dei valori ambientali;
   f) Interventi straordinari;
   g) Altri benefici ed interventi;

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell’albo sono indicati:
   a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
   b) Finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
   c) Importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;
   d) Durata, in mesi, dell’intervento;
   e) Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell’albo, sono indicati:
   a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell’ente o forma associativa o societaria;
   b) Indirizzo;
   c) Finalità dell’intervento, espresse in forma sintetica;
   d) Importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;
   e) Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art.5 – Pubblicità dell’albo

1. Alla prima redazione dell’albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall’Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all’articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall’Ufficio Ragioneria.
2. L’albo è pubblicato per due mesi all’albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L’albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all’apposito regolamento.
4. Copia dell’albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Approvato dal Consiglio Comunale con verbali nn.14 in data 1.2.1991, 24 in data 18.6.1992 e 10 in data 27.2.2001.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lauriola dr.Luigi

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dalL'1.3.2001 al 16.3.2001.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Lauriola dr. Luigi

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo seduta del 08.03.2001 atti n.125.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Lauriola dr. Luigi

Pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, dal 20.03.2001, ai sensi dell'art.80, comma 3, dello Statuto Comunale.

Dalla Residenza Municipale, addì 20.03.2001

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Lauriola dr. Luigi